

# **Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)**

## **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 2013<sup>1</sup>,  
*decreta:*

La legge federale del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale<sup>3</sup>;  
in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010<sup>4</sup> sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1965<sup>5</sup>,

### *Art. 1 frase introduttiva e lett. d<sup>bis</sup> (nuova)*

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:

d<sup>bis</sup>. promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;

### *Art. 3 cpv. 4*

### *Abrogato*

### *Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se l'adempimento di un compito è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una com-

- 1 FF **2013** 2531
- 2 RS **451**
- 3 RS **101**
- 4 RS ...; FF **2013** 2583
- 5 FF **1965** III 77

missione secondo l'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.

*Art. 23j cpv. 2*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Titolo prima dell'art. 23n*

### **Capo IIIc: Risorse genetiche (nuovo)**

Art. 23n      Obbligo di diligenza

<sup>1</sup> Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utenti) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:

- a. l'accesso alle risorse genetiche sia avvenuto legalmente; e
- b. questi benefici siano condivisi in modo giusto ed equo.

<sup>2</sup> Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s'intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia.

<sup>3</sup> L'accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente al Protocollo di Nagoya, è in accordo con le norme interne in materia di accesso e condivisione dei benefici della Parte del Protocollo che mette a disposizione le risorse.

<sup>4</sup> Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti, l'utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e inoltrate agli utenti successivi.

Art. 23o      Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Il rispetto dell'obbligo di diligenza deve essere notificato all'UFAM prima dell'autorizzazione di immissione in commercio oppure, se non è richiesta un'autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sulle risorse genetiche utilizzate.

<sup>2</sup> Informazioni relative al rispetto dell'obbligo di diligenza possono essere inoltrate al Centro di scambio d'informazioni di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti di Parti del Protocollo di Nagoya. Il nome della persona notificante, il prodotto da commercializzare, le risorse genetiche utilizzate, il momento dell'accesso alle stesse nonché la loro fonte sono resi accessibili pubblicamente.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del rispetto dell'obbligo di notifica. Può prevedere deroghe all'obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell'obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.

Art. 23p Conoscenze tradizionali

Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche detenute dalle comunità indigene o locali.

Art. 23q Risorse genetiche in Svizzera

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può subordinare l'accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un'approvazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

<sup>2</sup> La Confederazione può sostenere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche.

Art. 24a cpv. 2

<sup>2</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisca le indicazioni di cui all'articolo 23o o fornisce indicazioni false; se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

*Titolo prima dell'art. 24f*

**Capo V: Esecuzione, organizzazione e informazione (nuovo)**

Art. 24f Competenze esecutive dei Cantoni

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché essa non conferisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Art. 24g Vigilanza e coordinamento da parte della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Essa coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati.

Art. 24h Competenze esecutive della Confederazione

<sup>1</sup> L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di questo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'UFAM, l'Ufficio federale della cultura, l'Ufficio federale delle strade e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997<sup>6</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>2</sup> Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

<sup>3</sup> La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n-23q); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

<sup>4</sup> Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.

Art. 25d (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli articoli 23n e 23o si applicano ai casi di accesso a risorse genetiche avvenuti dopo l'entrata in vigore di dette disposizioni.